

Piano di trasferimento di portafoglio assicurativo proposto da:

AIG Europe Limited

a

**American International
Group UK Limited**

e

AIG Europe SA

ai sensi della Parte VII del Financial Services and Markets Act 2000



Programma di Trasferimento

QUESTO DOCUMENTO È IMPORTANTE E RICHIEDE LA SUA IMMEDIATA ATTENZIONE

In caso di dubbi sull'azione da intraprendere, consultare il proprio consulente finanziario, avvocato, commercialista o altro consulente professionale debitamente autorizzato ai sensi del FSMA.

Questo programma è solo una guida e non costituisce una dichiarazione definitiva dei suoi diritti. Altre persone potrebbero avere un interesse nella sua polizza (ad esempio, i coniugi e le persone a carico). Invitiamo a richiamare l'attenzione di tali altre persone sui contenuti di questo documento. Ulteriori copie di questo documento possono essere ottenute contattando AIG Europe Limited (il Cedente).

Se ha domande che non sono trattate in questo programma, la preghiamo di contattarci nel modo consueto citando il nostro riferimento e, se applicabile, il suo numero di polizza; i dettagli sono riportati sulla lettera allegata al presente programma.

Le informazioni sul trasferimento saranno fornite anche nel nostro sito all'indirizzo www.aig.com/Brexit. Si noti che a noi, e anche ai nostri amministratori designati e ai team del contact center, la legge proibisce di fornire consulenza finanziaria, tuttavia risponderemo a domande generali sugli effetti del Trasferimento.

INDICE

PAG. N.

1. DEFINIZIONI	3
2. SINTESI DEL PIANO	4
2.1 Introduzione	4
2.2 Data di completamento	4
2.3 Procedimento legale	4
2.4 Effetto del Trasferimento	4
2.5 Tempi previsti	5
2.6 Ulteriori informazioni	5
2.7 Come dovrebbe comportarsi ora?	6
3. SINTESI DELLA RELAZIONE DELL'ESPERTO INDIPENDENTE	6
3.1 Introduzione	6
3.2 Informazioni sull'Esperto Indipendente	6
3.3 Il Piano proposto	7
3.4 Le Società	7
3.5 Conclusioni dell'Esperto Indipendente	7
3.6 Sicurezza degli assicurati che passano da AEL ad AIG UK	7
3.7 Sicurezza degli assicurati che passano da AEL ad AESA	8
3.8 Altre considerazioni	8
3.9 Domande aggiuntive	9
4. AVVISO LEGALE	10

1. DEFINIZIONI

AIG: American International Group, Inc.

Gruppo AIG: AIG e le sue controllate di volta in volta, incluso il Cedente e i Cessionari.

Data di completamento: 1 dicembre 2018.

SEE: lo Spazio economico europeo.

UE: Unione Europea.

Attività europee: tutte le attività e le passività del Cedente, diverse dall'Attività del Regno Unito.

Direttiva europea sulle fusioni transfrontaliere: Direttiva (UE) 2017/1132 del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti del diritto societario, che ha derogato e codificato, a decorrere dal 20 luglio 2017, la Direttiva 2005/56/CE del 26 ottobre 2005 sulle fusioni transfrontaliere di società a responsabilità limitata come recepita dalle leggi lussemburghesi ai sensi degli articoli 1020-1 e ss. del Codice commerciale lussemburghese del 10 agosto 1915 e nel diritto inglese dal Companies (Cross-Border Mergers) Regulations 2007 (SI 2007/2974).

Trasferimento europeo: il trasferimento delle Attività europee al Cessionario europeo.

Cessionario europeo: AIG Europe SA, una società assicurativa autorizzata controllata del Gruppo AIG costituita ai sensi del diritto Lussemburghese con numero di registrazione B218806.

FCA: la Financial Conduct Authority del Regno Unito o altra autorità governativa, regolamentare o di altra natura che svolge di volta in volta tali funzioni in relazione alle compagnie di assicurazione assegnate alla FCA in base all'FSMA.

FSMA: il Financial Services and Markets Act 2000, (la "Legge") unitamente alle norme e ai regolamenti attuati in virtù della stessa Legge.

Alta Corte: l'Alta Corte dell'Inghilterra e del Galles.

Esperto Indipendente: Steve Mathews di Willis Towers Watson la cui nomina è stata approvata dalla PRA.

Avviso legale: un avviso formale del Trasferimento.

Fusione: la prevista fusione transfrontaliera per incorporazione del Cedente da parte del Cessionario europeo ai sensi della Direttiva europea sulle fusioni transfrontaliere.

PRA: la Prudential Regulation Authority del Regno Unito o altra autorità governativa, regolamentare o di altra natura che svolge di volta in volta tali funzioni in relazione alle compagnie di assicurazione assegnate alla PRA in base alla Legge.

Piano di trasferimento: il piano di trasferimento dell'attività assicurativa, ai sensi della parte VII del FSMA, per il Trasferimento nel Regno Unito e il Trasferimento europeo.

Relazione: la relazione dell'Esperto Indipendente sul Piano di trasferimento ai sensi della Sezione 109 del FSMA.

Cessionari: il Cessionario del Regno Unito e il Cessionario europeo congiuntamente.

Trasferimento: il trasferimento delle attività del Regno Unito al Cessionario del Regno Unito e il trasferimento dell'attività europea al Cessionario Europeo.

Cedente: AIG Europe Limited.

Regno Unito: il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord.

Attività del Regno Unito: le attività e le passività del Cedente da trasferire al Cessionario del Regno Unito in base al Piano di Trasferimento, composte dalle Polizze Assicurative del Regno Unito e dalle relative attività e passività.

Polizze Assicurative del Regno Unito: (a) la parte delle polizze assicurative relative al rischio del Regno Unito emesse da o per conto del Cessionario; (b) la parte delle polizze assicurative relative al rischio non-SEE emesse da o per conto del cessionario; e (c) le polizze riassicurative emesse da o per conto del Cedente, in ogni caso diverse da quelle in cui tale polizza (ri)assicurativa è stata emessa dal Cedente tramite o per conto delle sue sedi secondarie.

Trasferimento nel Regno Unito: il trasferimento dell'attività nel Regno Unito al Cessionario del Regno Unito.

Cessionario del Regno Unito: American International Group UK Limited, una società assicurativa autorizzata controllata del Gruppo AIG costituita ai sensi del diritto del Regno Unito e del Galles con numero di registrazione 10737370.

Questo programma è stato preparato per fornirle una panoramica del Trasferimento. La invitiamo a leggerlo attentamente.

Questo programma contiene informazioni importanti. In caso di dubbi circa il significato o l'importanza dei contenuti di questa sintesi o del Piano di trasferimento, si consiglia di chiedere un parere indipendente al proprio avvocato o altro consulente professionale.

2. SINTESI DEL PIANO

2.1 Introduzione

Proponiamo di trasferire l'intera attività assicurativa del Cedente ai Cessionari. Entrambi i Cessionari sono società del Gruppo AIG. Il Trasferimento comporta:

- i. il trasferimento nel Regno Unito; e
- ii. il trasferimento europeo.

Il Trasferimento fa parte della ristrutturazione in corso di attuazione da parte di AIG in risposta alla decisione dei cittadini del Regno Unito di uscire dall'UE ('Brexit'). A seguito della Brexit, l'uscita programmata del Regno Unito dall'UE avverrà il 29 marzo 2019. Stiamo adottando le misure espone nel presente programma per assicurarci di poter continuare ad assistere i nostri assicurati esistenti e sottoscrivere nuove assicurazioni in tutto il SEE e in Svizzera dopo la Brexit.

Questa sezione 2 riassume gli elementi chiave del Trasferimento, come stabilito nel Piano di trasferimento, e fornisce ulteriori informazioni sulle modifiche. La invitiamo a leggerla attentamente.

2.2 Data di completamento

La proposta di trasferimento è subordinata alla concessione da parte dell'Alta Corte di un'ordinanza ai sensi della Parte VII dell'FSMA e all'approvazione della Fusione conformemente alla Direttiva europea sulle fusioni transfrontaliere. Se l'ordinanza è concessa e la Fusione approvata, il Trasferimento e la Fusione entreranno in vigore a partire dal 1° dicembre 2018.

2.3 Procedimento legale

Il Trasferimento comporta:

- a) il trasferimento nel Regno Unito che sarà conseguito attraverso il Piano di trasferimento, il quale sarà sottoposto all'Alta Corte per l'approvazione ai sensi della Parte VII dell'FSMA; e
- b) il Trasferimento europeo che sarà conseguito attraverso il Piano di trasferimento combinato, il quale sarà sottoposto all'Alta Corte per l'approvazione ai sensi della Parte VII dell'FSMA, e il processo di fusione internazionale ai sensi della Direttiva europea sulle fusioni internazionali.

Il processo legale per conseguire il Trasferimento richiede altresì la nomina di un esperto indipendente che riferisca sui probabili effetti del Trasferimento sui contraenti di polizza. Steve Mathews di Willis Towers Watson è stato nominato Esperto Indipendente per questo Piano di trasferimento. Nella sua relazione, l'Esperto Indipendente ha concluso che nessun gruppo di assicurati verrebbe penalizzato in misura rilevante dal trasferimento. Una sintesi della relazione dell'Esperto Indipendente è riportata nella Sezione 3 di questo programma.

La legge inglese richiede che sia inviato a tutti gli assicurati interessati un Avviso legale del trasferimento, salvo che non venga concessa una deroga per l'invio di tale avviso legale e l'Avviso legale non sia pubblicizzato in talune pubblicazioni. L'avviso legale del Trasferimento è riportato nella Sezione 4 del presente programma. Tale Avviso legale sarà pubblicato anche in alcune pubblicazioni, tra cui due quotidiani nazionali nel Regno Unito e negli Stati SEE in cui il Cedente ha esercitato attività assicurativa.

2.4 Effetto del trasferimento

Fatta salva l'approvazione del Piano di trasferimento da parte dell'Alta Corte e l'approvazione della Fusione ai sensi della Direttiva europea sulle fusioni internazionali, con effetto dalla Data di completamento:

- i. l'Attività nel Regno Unito del Cedente verrà trasferita al Cessionario nel Regno Unito;
- ii. l'Attività europea del Cedente sarà trasferita al Cessionario europeo; e
- iii. il Cedente si scioglierà per effetto di legge.

Ciò significa che:

- a) Lei continuerà ad avere gli stessi diritti, benefici e doveri e sarà soggetto agli stessi termini e condizioni in relazione alla sua polizza, ad eccezione del fatto che il Cessionario del Regno Unito (nel caso delle attività nel Regno Unito) e il Cessionario europeo (nel caso delle attività europee) saranno sostituiti come il rispettivo assicuratore al posto del Cedente. Non avverranno altri cambiamenti alla copertura fornita dalla sua polizza.

- b) Se la sua polizza esistente (a) è stata emessa da o per conto del Cedente all'infuori dei casi in cui è emessa tramite le sue sedi secondarie, o (b) copre sia (i) i rischi del Regno Unito e/o non del SEE, che (ii) i rischi non del Regno Unito e del SEE, lei avrà una polizza 'condivisa'. I termini e le condizioni della sua polizza si applicheranno in modo aggregato su entrambi i Cessionari in maniera tale da non incidere in alcun modo sulla sua situazione, e lei continuerà ad avere gli stessi diritti, benefici e obbligazioni, e sarà soggetto agli stessi termini e condizioni in relazione alla sua polizza (compresi tutti i limiti di polizza applicabili). Ulteriori informazioni sulle polizze 'condivise' sono contenute nel documento sulle Domande e Risposte. Le facciamo notare che se lei rappresenta una compagnia assicurativa la precedente formulazione non si applica in merito alle sue polizze riassicurative (vale a dire nei casi in cui il Cedente è il suo riassicuratore).
- c) Qualsiasi procedimento, attuale, futuro, pendente, diffidato o che altrimenti coinvolge il Cedente sarà iniziato o proseguito da o nei confronti del relativo Cessionario al posto del Cedente e il relativo Cessionario avrà diritto a tutte le difese, rivendicazioni, domande riconvenzionali e diritti di compensazione che il Cedente avrebbe avuto.
- d) Qualsiasi sentenza, transazione, ordine o lodo che non siano pienamente soddisfatti prima della Data di completamento diventeranno esecutivi a favore o contro:
- i. il Cessionario del Regno Unito, rispetto all'attività nel Regno Unito; e
 - ii. il Cessionario europeo, nel rispetto dell'attività europea, al posto del Cedente.
- e) Tutti i costi e le spese sostenuti in relazione alla proposta di trasferimento, compresi gli onorari dell'Esperto Indipendente, le spese legali e le spese della PRA e della FCA, saranno a carico del Cedente (e non degli assicurati delle società nel Regno Unito o in Europa).

2.5 Tempi previsti

L'udienza dell'Alta Corte per valutare il Trasferimento è prevista per il 18 ottobre 2018 a Londra (Rolls Building, 7 Rolls Buildings, Fetter Lane, Londra, EC4A 1NL).

La data proposta affinché il Piano di trasferimento e la Fusione acquistino efficacia è il 1 dicembre 2018.

2.6 Ulteriori informazioni

È importante che lei comprenda il contesto in cui avviene il trasferimento e la invitiamo a leggere l'intero programma, inclusa la Sintesi della relazione dell'Esperto Indipendente nella Sezione 3 e l'Avviso legale del Trasferimento nella Sezione 4 di questo programma. Richiamiamo la sua attenzione, inoltre, sul documento delle Domande e Risposte.

In caso di domande o dubbi sul Trasferimento, è possibile trovare ulteriori informazioni, inclusi i termini completi del Piano di trasferimento e la Relazione completa dell'Esperto Indipendente, gratuitamente all'indirizzo www.aig.com/brexit, scrivendoci all'indirizzo AIG Brexit Team, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito o aigbrexit@aig.com o alla linea d'assistenza telefonica dedicata al numero indicato nella tabella seguente. Il servizio di assistenza sarà operativo tra le 9:00 e le 17:00 dal lunedì al venerdì (esclusi i giorni festivi).

PAESE DI ORIGINE	NUMERO DI TELEFONO VERDE
Stati Uniti	8336454339
Malta	80062519
Liechtenstein	0800110061
Grecia	0080044142187
Romania	0800400986
Croazia	0800988961
Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Ungheria, Islanda, Italia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito	00800 244 244 29

2.7 Come dovrebbe comportarsi ora?

Se non ha dubbi sul Trasferimento, non è necessario fare nulla. In seguito all'approvazione del Trasferimento da parte dell'Alta Corte e all'approvazione della Fusione secondo la procedura stabilita nella Direttiva europea sulle fusioni transfrontaliere, tutte le polizze coperte dal Piano di trasferimento saranno automaticamente trasferite ai Cessionari.

Se lei ritiene di poter subire ripercussioni negative rilevanti dal Trasferimento, o se desidera opporsi al Trasferimento per altri motivi, ha il diritto di presentare le sue obiezioni presso la Corte, di persona, per mezzo di un rappresentante o per iscritto. In alternativa, può esporci qualsiasi questione per iscritto o telefonicamente e registreremo le sue obiezioni in un documento di cui forniremo una copia alla PRA, alla FCA, all'Esperto Indipendente e all'Alta Corte. Abbiamo illustrato il processo per esporre le sue obiezioni nel documento contenente le "Domande e Risposte".

Se ritiene che le nostre proposte influiscano negativamente in maniera rilevante sulla sua posizione, sebbene non sia tenuto a notificarci per iscritto le sue obiezioni, le chiediamo di contattarci in modo che abbiamo la possibilità di comprenderle e discuterne insieme. La preghiamo pertanto di informarci per iscritto quanto prima e preferibilmente almeno 5 giorni lavorativi prima della data dell'udienza avanti l'Alta Corte.

3. SINTESI DELLA RELAZIONE DELL' ESPERTO INDIPENDENTE

3.1 Introduzione

Quando un Piano per il trasferimento delle attività assicurative da una società ad un'altra viene sottoposto all'Alta Corte di Giustizia in Inghilterra e Galles ("Alta Corte") per l'approvazione, deve essere accompagnato da una relazione sui termini del piano da parte di un Esperto Indipendente (l'"Esperto Indipendente"). La relazione di un Esperto Indipendente ("Relazione") è un requisito previsto nella Parte VII del Financial Services and Markets Act 2000 ("FSMA").

Questo documento è una sintesi della Relazione ("Sintesi") e questa Sintesi può essere distribuita agli assicurati e a qualsiasi altra persona autorizzata a ricevere una copia in base alle leggi o ai regolamenti applicabili. La Relazione contiene informazioni dettagliate non mostrate nella Sintesi.

La Sintesi e la Relazione sono stati preparati su istruzione di AIG Europe Limited ("AEL") a beneficio dell'Alta Corte esclusivamente ai fini dei requisiti FSMA per i trasferimenti disciplinati dalla Parte VII. Mi assumo l'impegno dinanzi l'Alta Corte di prestare il mio aiuto all'Alta Corte su questioni di mia competenza. Questo dovere esclude qualsiasi obbligo nei confronti di qualsiasi persona da cui ho ricevuto istruzioni o da cui ricevo un compenso. Questa Sintesi è soggetta alle stesse limitazioni indicate nella Relazione e, in caso di conflitto reale o percepito tra questa Sintesi e la Relazione, prevarrà la Relazione.

Questa Sintesi e la Relazione sono state preparate a beneficio dell'Alta Corte e possono essere invocate dall'Alta Corte. Né l'Esperto Indipendente né Willis Towers Watson accettano alcuna responsabilità verso terzi in relazione alla Relazione o alla presente Sintesi. Qualsiasi affidamento riposto da tali terze parti sulla Relazione o su questa Sintesi è interamente a proprio rischio.

3.2 Informazioni sull' Esperto Indipendente

Io sottoscritto, Steve Mathews, sono un membro dell'Institute and Faculty of Actuaries, avendo conseguito la relativa qualificazione nel 1999. Sono Amministratore Senior della società Towers Watson Limited, in Watson House, London Road, Reigate, RH2 9PG ("Willis Towers Watson" o "WTW"). Ho esperienza nelle tipologie di assicurazioni sottoscritte da AEL.

Dichiaro di non avere alcun conflitto di interesse o coinvolgimento, attuale o storico, con AEL o altre società del Gruppo AIG che potrebbero pregiudicare la mia idoneità a svolgere l'incarico di Esperto Indipendente per il Piano proposto (come definito nel comma 3.3).

Willis Towers Watson, a livello globale, intrattiene rapporti con le società del Gruppo AIG; tuttavia, non ritengo che la natura e le dimensioni di tali rapporti abbiano un impatto sulla mia capacità di ricoprire il ruolo di Esperto Indipendente per il Piano proposto. Ho fornito i dettagli di tali rapporti direttamente alla Prudential Regulation Authority ("PRA") e alla Financial Conduct Authority ("FCA").

La mia nomina come Esperto Indipendente in relazione al Piano proposto è stata approvata dalla PRA, di concerto con la FCA.

3.3 Il Piano proposto

Il piano proposto ("Piano proposto") comporta i trasferimenti ai sensi della Parte VII di tutta l'attività di AEL a:

- a) American International Group UK Limited ("AIG UK") che riceverà:
 - i. la parte delle polizze assicurative relative al rischio del Regno Unito emesse da o per conto di AEL, all'infuori dei casi in cui tale polizza di assicurativa è stata emessa da AEL attraverso o per conto di una delle sue sedi secondarie nello Spazio economico europeo ("SEE") o in Svizzera;
 - ii. la parte delle polizze assicurative relative al rischio non-SEE emesse da o per conto di AEL, all'infuori dei casi in cui tale polizza assicurativa è stata emessa da AEL attraverso o per conto di una delle sue sedi secondarie nel SEE o in Svizzera; e
 - iii. le polizze riassicurative emesse da o per conto di AEL, all'infuori dei casi in cui tale polizza riassicurativa è stata emessa da AEL attraverso o per conto di una delle sue sedi secondarie nel SEE o in Svizzera.
- b) AIG Europe SA ("AESA"), che avrà sedi secondarie nel SEE e in Svizzera e riceverà quella parte delle polizze di (ri)assicurazione emesse da AEL e non trasferite ad AIG UK.

Resta inteso che la Data di efficacia della transazione sarà il 1 dicembre 2018.

3.4 Le Società

AEL, AIG UK e AESA sono indirettamente controllate al 100% da American International Group, Inc. ("AIG"). L'insieme delle società appartenenti al gruppo AIG è indicato in questa Sintesi come il Gruppo AIG ("Gruppo AIG").

AEL e AIG UK sono entrambe costituite nel Regno Unito, autorizzate dalla PRA e regolamentate dalla PRA e dalla FCA. AESA è domiciliata in Lussemburgo e autorizzata dal Ministero delle Finanze e soggetta alla supervisione del Commissariat aux Assurances ("CAA").

3.5 Conclusioni dell'Esperto Indipendente

Ho esaminato il Piano proposto e i suoi probabili effetti sui seguenti gruppi di assicurati:

- a) Gli assicurati di AEL, per la parte delle polizze assicurative che viene trasferita a AIG UK ("Assicurati di polizze da trasferire nel Regno Unito"); e
- b) Gli assicurati di AEL, per la parte delle polizze assicurative che viene trasferita a AESA ("Assicurati di polizze da trasferire in Europa"); e

Ho valutato i probabili effetti del Piano proposto sugli Assicurati di polizze da trasferire nel Regno Unito e sugli Assicurati di polizze da trasferire in Europa. In ciascun caso, ho valutato i probabili effetti del Piano proposto sulla sicurezza del trasferimento dei diritti contrattuali degli assicurati. Ho anche valutato i probabili effetti del Piano proposto su altri fattori che potrebbero influire sui livelli di sicurezza o di servizio degli assicurati interessati, incluso l'effetto della modifica del regime normativo per gli assicurati da trasferire in Europa.

Ho inoltre considerato i probabili effetti del Piano proposto sui riassicuratori i cui contratti di riassicurazione devono essere trasferiti dal Piano proposto.

3.6 Sicurezza degli assicurati che passano da AEL a AIG UK

Secondo il mio parere, gli Assicurati da trasferire nel Regno Unito, sia di polizze dirette sia di polizze di (ri)assicurazione, non subiranno ripercussioni negative rilevanti a causa del Piano proposto.

Gli Assicurati da trasferire nel Regno Unito hanno attualmente polizze di AEL, una società il cui livello di risorse finanziarie supera i requisiti patrimoniali obbligatori. Inoltre, AEL soddisfa le proprie risorse finanziarie target, il che rappresenta un rafforzamento rispetto ai requisiti patrimoniali obbligatori.

Dopo il Piano proposto, gli Assicurati di polizze da trasferire nel Regno Unito avranno polizze con AIG UK, una società il cui livello di risorse finanziarie supera i requisiti patrimoniali obbligatori. Inoltre, AIG UK soddisfa le proprie risorse finanziarie target, il che rappresenta un rafforzamento rispetto ai requisiti patrimoniali obbligatori.

In quanto tale, ritengo che la sicurezza dei diritti contrattuali degli Assicurati di polizze da trasferire nel Regno Unito non sia sostanzialmente penalizzata dal Piano proposto.

3.7 Sicurezza degli assicurati che passano da AEL a AESA

Secondo il mio parere, gli Assicurati di polizze da trasferire in Europa, sia di polizze dirette sia di polizze di (ri) assicurazione, non subiranno ripercussioni particolarmente rilevanti a causa del Piano proposto.

Gli Assicurati di polizze da trasferire in Europa hanno attualmente polizze emesse da AEL, una società il cui livello di risorse finanziarie supera i requisiti patrimoniali obbligatori. Inoltre, AEL soddisfa le proprie risorse finanziarie target, il che rappresenta un rafforzamento rispetto ai requisiti patrimoniali obbligatori.

Dopo il Piano proposto, gli Assicurati di polizze da trasferire in Europa avranno polizze emesse da AESA, una società il cui livello di risorse finanziarie supera i requisiti patrimoniali obbligatori. Inoltre, AESA soddisfa le proprie risorse finanziarie target, il che rappresenta un rafforzamento rispetto ai requisiti patrimoniali obbligatori.

Per questi motivi, ritengo che la sicurezza dei diritti contrattuali degli Assicurati di polizze da trasferire in Europa non sia sostanzialmente penalizzata dal Piano proposto.

Nel giungere a questa conclusione, osservo che alcuni Assicurati di polizze da trasferire in Europa hanno attualmente il beneficio del Financial Services Compensation Scheme ("FSCS") che in alcuni casi può fornire un risarcimento qualora un assicuratore diventi insolvente. In seguito al Piano proposto, gli stessi Assicurati di polizze da trasferire in Europa con sinistri avvenuti prima della data di trasferimento (siano essi stati denunciati o meno), avranno ancora il beneficio della protezione FSCS ai sensi della 'norme sul successore' del FSCS. Invece, secondo le ipotesi stabilite nella mia Relazione sul Piano, gli assicurati da trasferire in Europa con sinistri avvenuti dopo la data di trasferimento non avranno la copertura ai sensi del FSCS in base al Piano proposto in merito a tali sinistri e potrebbero non essere più ammessi ad altri piani di risarcimento assicurativo. Ho considerato questo aspetto nella mia Relazione e, nonostante ciò, ritengo che gli Assicurati di polizze da trasferire in Europa non subiranno alcun pregiudizio sostanziale dal Piano proposto.

3.8 Altre considerazioni

Ritengo che il Piano proposto non avrà alcun effetto significativo sugli Assicurati di polizze da trasferire nel Regno Unito e gli Assicurati di polizze da trasferire in Europa in merito a questioni quali la gestione degli investimenti, la nuova strategia aziendale, il management, l'amministrazione, la gestione dei sinistri, le disposizioni di governance, i livelli di spesa e le basi di valutazione in relazione al modo in cui possono influire sulla sicurezza dei diritti contrattuali degli assicurati e i livelli di servizio forniti agli assicurati.

Nel giungere a questa conclusione, osservo che una parte molto ridotta degli Assicurati di polizze da trasferire in Europa le cui polizze sono state sottoscritte da AEL da una sede stabilita nel Regno Unito o in altri stati del SEE hanno attualmente il diritto di sporgere reclami al Servizio di Ombudsman Finanziario ("TFOS"). In seguito al Piano proposto, tali Assicurati di polizze da trasferire in Europa non avranno accesso al TFOS fuori dal Regno Unito in merito ai reclami relativi ad atti o omissioni avvenuti dopo il trasferimento eseguito. I contenziosi relativi a tali reclami saranno comunque ammissibili per essere esaminati dai servizi dell'ombudsman lussemburghese o rimarranno di competenza dei servizi di risoluzione nel Paese in cui si trova il rischio. Ho considerato questo aspetto nella mia Relazione e, nonostante ciò, ritengo che gli Assicurati di polizze da trasferire in Europa non subiranno alcun pregiudizio sostanziale dal Piano proposto.

Ritengo inoltre che aspetti quali gli effetti fiscali e in termini di costo del Piano proposto non avranno alcuna ripercussione significativa sulla sicurezza dei diritti contrattuali degli assicurati.

Ho constatato che il materiale proposto da presentare agli assicurati è appropriato e che l'approccio di AEL alla comunicazione con gli assicurati, incluse le eccezioni all'approccio di comunicazione standard, sono appropriati, ragionevoli e proporzionati.

La riassicurazione esterna di AIG UK e AESA coprirà le stesse passività assunte da AEL e la gestione delle richieste di risarcimento sarà intrapresa dagli stessi team con lo stesso livello e qualità del servizio sia prima che dopo l'attuazione del Piano proposto. Pertanto, ritengo che il trasferimento non avrà alcun effetto rilevante sui riassicuratori esterni di AEL.

La Relazione sul Piano si basa sulle informazioni finanziarie riguardanti AEL alla data del 30 novembre 2016 e sulle previsioni finanziarie basate sulle effettive relazioni periodiche di gestione alla data del 28 febbraio 2017. La Relazione sul Piano non tiene conto dei fatti intervenuti dopo tale data, salvi i casi contrari esplicitamente indicati nella Relazione sul Piano.

Fornirò una Relazione sul Piano supplementare all'Alta Corte sulla base delle informazioni finanziarie aggiornate e per identificare eventuali problemi rilevanti sorti tra le date indicate nel paragrafo precedente e l'udienza finale avanti l'Alta Corte.

3.9 Ulteriori domande

a) Perché è necessaria questa ristrutturazione?

Nel giugno 2016, il Regno Unito ha votato per uscire dall'Unione Europea ("UE") ("Brexit"). Il Governo del Regno Unito ha avviato il processo formale per negoziare i termini dell'uscita del Regno Unito nel marzo 2017 attivando l'articolo 50 del Trattato di Lisbona. Il processo di negoziazione richiederà probabilmente almeno due anni.

Le operazioni di AIG in Europa sono attualmente strutturate con AEL che ha sede nel Regno Unito, con una rete di sedi secondarie nel SEE e in Svizzera. È probabile che questa struttura non sia idonea dopo la Brexit.

In previsione del ritiro del Regno Unito dall'UE, AIG ha preso la decisione di ristrutturare le sue operazioni in Europa. Dall'esistente attività assicurativa di AEL, AIG prevede di creare due sottogruppi separati; uno con sede nel Regno Unito, di cui fa parte AIG UK e uno con sede a Lussemburgo, di cui fa parte AESA.

b) Quale sarebbe l'impatto sugli assicurati se non vi fosse una ristrutturazione?

In assenza del Piano proposto e nel caso in cui il Regno Unito perdesse i suoi diritti di passaportazione, sussisterebbero preoccupazioni rilevanti circa la capacità di AEL di soddisfare i requisiti patrimoniali obbligatori, liquidare i sinistri in linea con le norme regolamentari, servire gli assicurati esistenti basati nel SEE e rinnovare le politiche basate sul SEE.

c) Chi pagherà le richieste degli assicurati derivanti dal Piano proposto?

A seguito dell'attuazione del Piano proposto, AIG UK pagherà i sinistri degli Assicurati da trasferire nel Regno Unito e AESA pagherà i sinistri degli assicurati da trasferire in Europa. Il personale precedentemente addetto ai sinistri e impiegato da AEL continuerà a fornire servizi di gestione delle richieste di risarcimento per conto di AIG UK e AESA in seguito al Piano proposto.

d) Il Piano proposto influirà sugli accordi di riassicurazione esterni di AEL?

AEL chiederà all'Alta Corte di emettere un'ordinanza accessoria per consentire sia ad AIG UK che ad AESA di mantenere il beneficio della riassicurazione esterna nella misura in cui copra qualsiasi parte di qualsiasi polizza assicurativa di AEL trasferita nell'ambito del Piano proposto. Nel caso in cui l'Alta Corte non approvasse questa ordinanza complementare, non ritengo che ciò influirà sulle mie conclusioni.

e) Come posso ottenere maggiori informazioni?

È possibile scaricare una copia della Relazione dal sito www.aig.com/brexit o richiederla contattando gli avvocati indicati di seguito.

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP
65 Fleet Street
Londra EC4Y 1HS
Regno Unito

4. AVVISO LEGALE

DINANZI L'ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

CR-2017-009373

TRIBUNALI COMMERCIALI E DELLA PROPRIETÀ
DELL'INGHILTERRA E DEL GALLES

TRIBUNALE COMMERCIALE (ChD)

RELATIVAMENTE AL CONTENZIOSO DI
AIG EUROPE LIMITED
E
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP UK LIMITED
E
AIG EUROPE SA
E
RIGUARDO AL
FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000

AVVISO

SI COMUNICA che il 5 marzo 2018 AIG Europe Limited (il "**Cedente**") e American International Group UK Limited (il "**Cessionario del Regno Unito**") e AIG Europe SA (il "**Cessionario europeo**") hanno presentato un'istanza (l'**Istanza**) all'Alta Corte di Giustizia, Tribunali Commerciale e della Proprietà dell'Inghilterra e del Galles, Tribunale Commerciale di Londra (la "**Corte**") ai sensi dell'articolo 107, comma 1, del Financial Services and Markets Act 2000 (come modificata) ("**FSMA**") per un'Ordinanza:

1. ai sensi della sezione 111 dell'FSMA che convalida un piano di trasferimento di attività assicurativa (il "**Piano**") per il trasferimento di:

- (a) determinate attività assicurative condotte dal Cedente al Cessionario del Regno Unito (il "**Trasferimento di attività nel Regno Unito**") in conformità con i termini dell'Ordinanza e senza ulteriori atti o strumenti; e

(b) subito dopo il trasferimento dell'Attività oggetto di trasferimento nel Regno Unito, tutte le restanti attività assicurative condotte dal Cedente al Cessionario europeo (l'“**Attività da trasferire nel SEE**”) nell'ambito della prevista fusione internazionale per incorporazione del Cedente da parte del Cessionario europeo ai sensi del Companies (Cross-Border Mergers) Regulations 2007 (**SI 2007/2974**) (la “**Fusione**”) e in conformità con i termini dell'Ordinanza; e

2. conformemente alle sezioni 112 e 112A del FSMA, assumere le disposizioni accessorie in relazione al Piano.

I seguenti documenti sono disponibili gratuitamente e possono essere scaricati all'indirizzo www.aig.com/brexit:

- Una copia di una relazione sui termini del Piano preparato in conformità con la sezione 109 dell'FSMA, da un Esperto Indipendente, Steve Mathews di Willis Towers Watson, la cui nomina è stata approvata dalla Prudential Regulation Authority (la “**Relazione**”);
- il documento completo del Piano;
- il Programma di Trasferimento (che contiene un riepilogo dei termini del Piano e una sintesi della Relazione); e
- un documento di domande e risposte sul Piano.

I documenti di supporto e ogni altra notizia sul Piano saranno pubblicati sul sito web sopra indicato, quindi la invitiamo a controllare gli aggiornamenti. È anche possibile richiedere le copie gratuite di uno di questi documenti scrivendo o telefonando al Cedente utilizzando i dettagli di contatto di seguito riportati.

L'istanza deve essere discussa nell'udienza del 18 ottobre 2018 da un Giudice della Divisione di Cancelleria dell'Alta Corte presso The Rolls Building, Fetter Lane, Londra, EC4A 1NL, Regno Unito. Un'istanza simile in relazione alla Fusione dovrà essere discussa in udienza allo stesso momento. Se approvati dalla Corte, viene proposto che il Piano e la Fusione assumano efficacia il 1 dicembre 2018.

Qualsiasi persona che affermi di poter subire ripercussioni negative a causa dell'esecuzione del Piano, ha il diritto di presentarsi all'udienza ed esprimere le proprie opinioni di persona o mediante un rappresentante legale.

Chiunque sostenga di poter subire ripercussioni negative a causa dell'esecuzione del Piano ma non intenda partecipare all'udienza può presentare dichiarazioni sul Piano telefonicamente o per iscritto agli avvocati indicati di seguito o al Cedente utilizzando i dettagli di contatto riportati di seguito.

Chiunque intenda presentarsi all'udienza o presentare dichiarazioni per telefono o per iscritto è invitato (senza alcun obbligo) a notificare le proprie obiezioni il prima possibile e preferibilmente entro cinque giorni prima dell'udienza relativa alla Domanda del 18 ottobre 2018, agli avvocati di seguito indicati o al Cedente utilizzando i dettagli di contatto riportati di seguito.

Se il Piano è approvato dalla Corte, ciò determinerà il trasferimento di:

1. tutti i contratti, le proprietà, le attività e le passività relative al trasferimento di attività nel Regno Unito al Cessionario del Regno Unito in conformità con i termini dell'Ordinanza; e
2. tutti i contratti, le proprietà, le attività e le passività relative al trasferimento di attività nel SEE al Cessionario europeo in base alla fusione e in conformità con i termini dell'Ordinanza,

in ogni caso, indipendentemente dal fatto che una persona avrebbe altrimenti il diritto di risolvere, modificare, acquisire o reclamare un interesse o un diritto o di trattare un interesse o un diritto come risolto o modificato rispetto a quanto ivi indicato. Qualsiasi siffatto diritto sarà applicabile solo nella misura in cui l'Ordinanza della Corte lo preveda.

6 aprile 2018

Indirizzo di contatto del Cedente:

The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito

Informazioni di contatto del Cedente:

Numero di telefono:

PAESE DI ORIGINE	NUMERO DI TELEFONO VERDE
Stati Uniti	8336454339
Malta	80062519
Liechtenstein	0800110061
Grecia	0080044142187
Romania	0800400986
Croazia	0800988961
Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Ungheria, Islanda, Italia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito	00800 244 244 29

Le nostre linee telefoniche sono operative dalle 9:00 alle 17:00 dal lunedì al venerdì (esclusi giorni festivi).

Indirizzo postale: AIG Brexit Team, The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito

Email: aigbrexit@aig.com

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP

65 Fleet Street
Londra
EC4Y 1HS
Regno Unito

Rif.: 153385.0064 (GHFS)
Avvocati per il Cedente